

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE

Decreto n. 2557
del 07/06/2018

IL DIRETTORE

Vista	la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;
Vista	la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
Richiamato	lo Statuto dell'Università degli studi di Genova;
Richiamato	il Regolamento generale dei Ateneo, applicabile in quanto compatibile ai sensi della disposizione transitoria statutaria n. 3;
Richiamato	il D.R. n. 117 del 26/04/2012, inerente alla costituzione del Dipartimento di Scienze della Salute, a decorrere dal 01/05/2012;
Richiamato	il provvedimento del dirigente dell'area personale, n. 781 del 27/09/2013, di conferimento dell'incarico di Segretario Amministrativo di Dipartimento per il periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2016, con successiva assegnazione dell'incarico con modalità <i>ad interim</i> ;
Considerato	che si sono concluse le elezioni, ordinaria e prima suppletiva, della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato nel Consiglio di Dipartimento per il triennio accademico 2018/2021;
Richiamato	il Decreto del Direttore n. 1942 del 14/05/2018, inerente all'approvazione degli atti, alla proclamazione degli eletti e alla nomina dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato nel Consiglio di Dipartimento per il triennio accademico 2018/2021;
Richiamato	il D.R. n. 2321 del 30/05/2018, inerente alla nomina del Direttore di Dipartimento per il triennio accademico 2018/2021;
Richiamata	il D.R. n. 2425 del 04/06/2018, inerente la designazione del vicedirettore per il triennio accademico 2018/2021;
Considerata	la necessità di procedere all'indizione dell'elezione delle rappresentanze del personale docente e tecnico amministrativo nella Giunta di Dipartimento per il triennio accademico 2018/2021;
Considerato	che, in relazione alla consistenza numerica del personale docente nel Consiglio di Dipartimento devono essere eletti, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, n. 7 rappresentanti del personale docente nella Giunta, pari al 15% dei docenti del Dipartimento approssimato all'intero superiore;
Considerato	che, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, occorre procedere, altresì, all'elezione di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato nella Giunta;
Ritenuto	di fissare la votazione ordinaria e la prima votazione suppletiva per il triennio accademico 2018/2021 nei giorni indicati nel dispositivo del presente decreto;
Acquisite	le disponibilità a far parte del seggio elettorale fra i docenti e il personale tecnico amministrativo del Dipartimento

D E C R E T A

Art. 1 - Indizione

È indetta l'elezione, per collegi distinti, delle rappresentanze del personale docente (collegio unico per le

tre categorie di docenza) e del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato nella Giunta di Dipartimento per il triennio accademico 2018/2021, per il giorno:

Data: 18/06/2018

Orario apertura e chiusura seggio: 9.00-15.00

Luogo: Sala Riunioni edificio di Via A. Pastore 1 – piano terra.

Non è prevista la presentazione di formali candidature.

Art. 2 - Numero degli eligendi

In applicazione dell'art. 38 Statuto devono essere eletti, nelle votazioni ordinaria ed eventuale prima votazione suppletiva:

- numero 7 eligendi pari al 15% dei docenti nel Consiglio di Dipartimento, con approssimazione all'intero superiore;
- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato;

Art. 3 - Componenti del seggio elettorale

Componenti effettivi

- Prof. Andrea Molinelli - presidente;
- Dott.ssa Barbara Pastorino - vicepresidente;
- Dott.ssa Cristina Cartiglia - segretario.

Componenti supplenti

- Dott. Andrea Orsi
- Dott.ssa Tiziana Carlotti.

Durante le operazioni il seggio elettorale opera validamente con la presenza di due componenti, di cui, almeno, il presidente o il vice presidente; in fase di scrutinio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti e sull'attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 4 - Modalità di votazione

Per l'espressione del voto gli elettori utilizzano esclusivamente il seguente strumento fornito dal seggio: penna con inchiostro indelebile di colore blu.

Art. 5 - Elettorato attivo

Per ciascuno dei due distinti collegi - personale docente; personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato - l'elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio di Dipartimento appartenenti al collegio medesimo. Il collegio per la componente docente è unico per le tre categorie di docenza.

Il Direttore e il Vice Direttore del Dipartimento, ove già designato, componenti di diritto della nuova Giunta per il triennio accademico di riferimento, hanno solo elettorato attivo per la componente docente.

Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo per il triennio accademico di riferimento hanno elettorato attivo i nuovi rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento per il medesimo triennio accademico. Il responsabile amministrativo (segretario amministrativo, ove tale posizione organizzativa sia stata attivata), componente di diritto della Giunta, ha solo elettorato attivo nel collegio del personale tecnico- amministrativo.

Ha diritto di voto il personale docente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, componente del Consiglio di Dipartimento, nelle seguenti situazioni:

- in aspettativa sindacale e che esplica la relativa attività nell'ambito del comparto Università e Ricerca, in aspettativa per motivi di famiglia, autorizzato a svolgere esclusiva attività di ricerca e in congedo per motivi di studio o di ricerca;

- che non presta servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato, distaccato, collocato in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica o in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso altro ateneo o presso soggetti e organismi, pubblici o privati, in aspettativa per svolgere attività libero professionale (personale tecnico-amministrativo), in servizio civile, chiamato a svolgere attività di protezione civile.

Non ha diritto di voto colui che non è componente del Consiglio di Dipartimento o che:

- (docenti, tecnici- amministrativi) è sospeso a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente a causa di procedimento penale o disciplinare in corso;
- (personale tecnico – amministrativo) è titolare di contratto a termine (tempo determinato);
- (personale tecnico-amministrativo) è titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 6 - Elettorato passivo

E' costituito, nell'ambito di ciascuno dei due collegi (docente; personale tecnico-amministrativo), dai componenti del Consiglio di Dipartimento, appartenenti allo stesso collegio.

Per il collegio dei docenti l'elenco dell'elettorato passivo non include il direttore e il vicedirettore, ove già designato, nominati per il triennio accademico di riferimento, poiché già membri di diritto della nuova Giunta.

L'elenco degli eleggibili riporta, per il collegio dei docenti, i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.

Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo per il triennio accademico di riferimento hanno elettorato passivo i nuovi rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento per il medesimo triennio accademico. Nel collegio del personale tecnico-amministrativo il responsabile amministrativo (segretario amministrativo, ove tale posizione organizzativa sia stata attivata), membro di diritto della Giunta, non ha elettorato passivo.

Il voto espresso per un eleggibile di diverso collegio è nullo.

Il suddetto personale è inserito **negli allegati elenchi alfabetici** nei quali sono evidenziati, con apposite note, i nominativi di coloro che non hanno elettorato attivo e/o passivo, trovandosi in particolari situazioni giuridiche verificate con l'Area personale.

Sono **eleggibili** coloro collocati:

- in aspettativa sindacale e che esplicano la relativa attività nell'ambito del comparto Università e Ricerca, in aspettativa per motivi di famiglia, autorizzati a svolgere esclusiva attività di ricerca, in congedo per motivi di studio o di ricerca o chiamato a svolgere attività di protezione civile.

Sono **esclusi dall'elettorato passivo** coloro che:

- (personale docente e tecnico amministrativo) non assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo (art. 59, comma 1, dello Statuto); per le elezioni, ordinaria e prima suppletiva, per il triennio accademico di riferimento il requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.. Per le successive votazioni suppletive il requisito deve esse posseduto alla data di votazione e perdurare alla data di decorrenza della nomina;
- (sia personale docente che tecnico-amministrativo) hanno ricoperto 2 mandati, anche incompleti, consecutivi; la rielezione, dopo 2 mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari alla durata di un intero mandato (art. 61 dello

Statuto). Non si computano i mandati svolti nell'ambito di applicazione del previgente Statuto (art. 2, comma 10, della L. 30.12.2010, n. 240), e, al fine del cumulo dei mandati, non si computa il periodo eventualmente svolto nell'ambito del primo mandato fino al 31.10.2012.

- (personale docente e tecnico amministrativo) non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica o in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso altro ateneo o presso soggetti e organismi, pubblici o privati, in aspettativa per svolgere attività libero professionale (personale tecnico-amministrativo), in servizio civile;
- (sia personale docente che tecnico-amministrativo) sono sospesi a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare / penale in corso.

N.B. Riportare in allegato gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto e degli eleggibili.

Art. 7 - Incompatibilità

La carica di componente elettivo della Giunta è incompatibile con le cariche di senatore accademico, consigliere di amministrazione, direttore e vicedirettore di Dipartimento.

Art. 8 - Quorum per la validità della votazione ordinaria

Per ogni collegio l'elezione ordinaria è valida se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto, con approssimazione all'intero superiore, qualora il risultato presenti dei decimali (art. 58, comma 2, dello Statuto);

Qualora a seguito dell'elezione ordinaria, per uno o più collegi, non risulti eletto il previsto numero di rappresentanti, si svolgerà la prima elezione suppletiva entro il termine previsto per l'elezione ordinaria nel giorno più oltre precisato.

(n.b. qualora, nel frattempo, siano intervenute variazioni negli elettorati occorre darne comunicazione agli elettori e pubblicare gli elettorati aggiornati nell'albo e sul sito internet del Dipartimento)

Maggioranza richiesta per l'elezione

Nell'ambito di ciascuno dei due collegi (docente; personale tecnico-amministrativo) sono eletti coloro che riportano la maggioranza relativa dei voti, ovvero coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti (art. 66, comma 1, dello Statuto). A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo (per il personale docente)/di servizio (per il personale tecnico-amministrativo) e, a parità di anzianità di ruolo/di servizio, quella anagrafica; l'anzianità di ruolo del docente è computata sommando all'anzianità nella fascia di inquadramento l'anzianità nelle fasce pregresse; per i ricercatori a tempo determinato si computano i periodi di servizio svolti a seguito della stipula di contratti ai sensi della legge 230/2005 e della legge 240/2010;

Qualora nella graduatoria del collegio dei docenti eletti sia presente il professore nominato alla carica di componente del senato accademico / Consiglio di amministrazione / vice direttore di Dipartimento per il mandato corrispondente, anche parzialmente, a quello della nuova Giunta, il direttore del Dipartimento acquisisce l'opzione tra la carica di componente del senato accademico / Consiglio di amministrazione / vicedirettore (membro di diritto della Giunta) e la carica di membro elettivo della Giunta entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti elettorali; in caso di opzione per la carica di componente del senato accademico / Consiglio di amministrazione / vicedirettore, il direttore, per la proclamazione e la nomina dell'eletto in sostituzione, procede scendendo in graduatoria secondo l'ordine decrescente dei voti. In mancanza di opzione si intende che il docente rinuncia alla carica di componente elettivo della Giunta.

Il Direttore individua, in ordine decrescente, nell'ambito di ciascun collegio, i non eletti escludendo coloro che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 20% dei voti ottenuti dall'ultimo degli eletti

del collegio, ai sensi dell'art. 62, comma 2, dello Statuto. L'individuazione di coloro che, ai sensi del precedente periodo, sono esclusi dalla predetta "graduatoria dei non eletti" avviene subito dopo le eventuali rinunce.

Art. 9 - Preferenze

Nell'ambito di ogni collegio ogni elettore può esprimere una sola preferenza (art. 66, comma 1, dello Statuto). Qualora l'elettore esprima voti di preferenza in eccedenza o per collegio diverso da quello di appartenenza, non si considera validamente espresso alcun voto di preferenza.

Art. 10 – Termini di pubblicazione degli elettorati e per le opposizioni

Gli elenchi **provvisori** degli aventi diritto al voto e degli eleggibili dei due collegi sono acclusi al presente decreto e, unitamente allo stesso, pubblicati nell'albo del Dipartimento entro il **giorno 08/06/2018**; della pubblicazione è data comunicazione sul sito internet del Dipartimento.

Il termine per eventuali opposizioni ai suddetti elenchi è fissato in 4 giorni dalla relativa pubblicazione e scade il **giorno 12/06/2018**.

Gli elenchi **definitivi** degli aventi diritto al voto e degli eleggibili dei due collegi saranno pubblicati nell'albo e sul sito internet del Dipartimento entro il **giorno 13/06/2018**.

Art. 11 – Eventuale votazione suppletiva

Qualora a seguito di elezione ordinaria nell'ambito di un collegio non risulti eletto il previsto numero di rappresentanti, gli elettori del collegio sono riconvocati per la prima votazione suppletiva, nello stesso seggio e con le stesse modalità per il giorno:

(n.b. qualora, nel frattempo, siano intervenute variazioni negli elettorati occorre darne comunicazione agli elettori e pubblicare gli elettorati aggiornati nell'albo e sul sito internet del Dipartimento)

Data della prima votazione suppletiva 20/06/2018

Orario apertura e chiusura seggio: 9.00-15.00

Luogo: Sala Riunioni edificio di Via A. Pastore 1 – piano terra.

Quorum per la validità della votazione suppletiva

La votazione suppletiva è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Maggioranza richiesta per l'elezione suppletiva

Nell'ambito di ciascun collegio: maggioranza relativa; risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo (per il personale docente)/di servizio (per il personale tecnico-amministrativo) e, a parità di anzianità di ruolo/di servizio, quella anagrafica (art. 66 dello Statuto); l'anzianità di ruolo del docente è computata sommando all'anzianità nella fascia di inquadramento anche l'anzianità nelle fasce pregresse. Per i ricercatori a tempo determinato si computano i periodi di servizio svolti a seguito della stipula di contratti ai sensi della legge 230/2005 e della legge 240/2010.

Qualora nella graduatoria del collegio dei docenti eletti sia presente il professore nominato alla carica di componente del senato accademico / Consiglio di amministrazione / vice direttore di Dipartimento per il mandato corrispondente, anche parzialmente, a quello della nuova Giunta, il direttore del Dipartimento acquisisce l'opzione tra la carica di componente del senato accademico / Consiglio di amministrazione / vicedirettore (membro di diritto della Giunta) e la carica di membro elettivo della Giunta entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti elettorali; in caso di opzione per la carica di componente del senato accademico / Consiglio di amministrazione / vicedirettore, il direttore, per la proclamazione e la nomina dell'eletto in sostituzione, procede scendendo in graduatoria secondo l'ordine decrescente dei voti. In mancanza di opzione si intende che il docente rinuncia alla carica di componente elettivo della Giunta.

Il Direttore, a seguito delle eventuali rinunce, individua, in ordine decrescente, nell'ambito di ciascun collegio, i non eletti escludendo coloro che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 20% dei voti ottenuti dall'ultimo degli eletti del collegio, ai sensi dell'art. 62, comma 2, dello Statuto. Al fine di determinare nelle votazioni suppletive la "graduatoria dei non eletti" – che include coloro che abbiano ottenuto almeno il venti per cento dei voti ottenuti dall'ultimo degli eletti – l'ultimo degli eletti è individuato con riferimento al complesso delle votazioni ordinaria e suppletive svolte.

Preferenze per l'elezione suppletiva

Ogni elettore può esprimere un solo voto (art. 66 dello Statuto).

Ai sensi dell'art. 58, comma 5, dello Statuto qualora, per un collegio elettorale, il numero complessivo degli eletti nelle elezioni, ordinaria e prima suppletiva, fosse inferiore al numero degli eligendi, non si procede a ulteriori elezioni suppletive e la valida costituzione della Giunta di Dipartimento nella nuova composizione non è infirmata.

Art. 12 - Durata del mandato

Le componenti della Giunta (docenti e rappresentanza del personale tecnico-amministrativo) elette per il nuovo mandato - in sede di votazione ordinaria o di prima suppletiva durano in carica un triennio accademico (2018/2021) e comunque fino alla decorrenza della nomina degli eletti nelle votazioni per il successivo triennio. Agli effetti del computo per il cumulo dei mandati non si tiene conto del periodo eventualmente svolto nell'ambito del primo mandato fino al 31/10/2012.

(Gli eletti nelle votazioni suppletive svoltesi nel corso del mandato, si insediano dalla data del decreto di nomina, concludono il mandato dei componenti uscenti, fino al 31.10.2021, e, comunque, restano in carica fino alla decorrenza della nomina degli eletti nelle votazioni per il successivo triennio. Il termine del mandato degli eletti e nominati in esito a votazioni suppletive coincide con quello previsto per le elezioni ordinarie).

Art. 13 - Nomina

La nomina dei rappresentanti risultati eletti è formalizzata con decreto del direttore di Dipartimento, visti gli atti del seggio.

Art. 14 – Comunicazione, diffusione e pubblicazione

Il presente decreto è depositato presso il Dipartimento, pubblicato nel relativo albo ed inserito nel sito internet della medesima struttura a cura del Direttore. E' inviato a tutti coloro che hanno l'elettorato attivo, al rettore, al/ai preside/i di scuola, utilizzando il servizio postale o altri mezzi idonei ad assicurare la corretta pubblicizzazione (posta elettronica) e al dirigente dell'area legale e generale (tramite notifica con il sistema di protocollo informatico ad affarigenerali@unige.it).

Il presente decreto è altresì trasmesso nella stessa data alle Organizzazioni sindacali ¹per l'informativa dovuta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. f) del Contratto Collettivo Integrativo del 28.3.2007.



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Giancarlo Icardi)

Per informazioni: Dott.ssa Barbara Pastorino

Tel 010 353 38050

e-mail barbara.pastorino@unige.it

¹ L'elenco aggiornato delle OO.SS. è reperibile c/o il Settore - Relazioni sindacali e trattamenti accessori (mail: relazionisindacali@unige.it)